



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “*Deposito di note scritte*” di cui all’art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell’udienza del 10/09/2024, ha emesso la seguente

SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6076 del Ruolo Generale dell’anno 2022 vertente tra

████████████████████

Ricorrente

Rappresentato e difeso dall’Avv.to Carantonio Nardi

E

██ in persona del l.r.p.t.

Resistente

Rappresentata e difesa dall’Avv.to Massimo Pallini

OGGETTO: Retribuzione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,

1. Accerta e dichiara che ██████████ sin dalla data in cui veniva assunto alle dipendenze della ██████████ (1.07.2020), aveva diritto al trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel 2° Livello del



CCNL Nettezza Urbana FISE Assoambiente -Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari-.

2. Per l'effetto condanna la [REDACTED], in persona del l.r.p.t., a corrispondere al lavoratore ricorrente la somma complessiva di € 11.509,22, maturata fino al 30.04.2022, per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione e interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
3. Condanna la [REDACTED], in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 27.11.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la Società Consortile [REDACTED] da cui è stato assunto in data 1.07.2020 a seguito del subentro della medesima convenuta alla società [REDACTED] S.r.l. nell'appalto per la raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Artena. Premette di avere lavorato per la società [REDACTED] dall'1.10.2019 al 30.06.2020 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la mansione di *operatore ecologico*, ricevendo il trattamento economico previsto dal CCNL Nettezza Urbana FISE Assoambiente, mentre invece la [REDACTED] pur avendolo assunto a tempo pieno e indeterminato con la medesima mansione di *operatore ecologico*, ha applicato il diverso CCNL Pulizia e Servizi Integrati – Multiservizi, inquadrandolo inizialmente nel 1° Livello e, da gennaio 2021, nel 2° Livello.

Premette che, proprio sull'assunto che la nuova società appaltatrice applicava un CCNL non coerente con le previsioni del capitolato d'appalto (in cui si fa espresso riferimento al CCNL Nettezza Urbana FISE e al relativo trattamento economico), nel gennaio 2021 la FP CGIL chiedeva un incontro con la società appaltatrice e il RUP della Stazione Appaltante (che a norma dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 ha l'obbligo di verifica anche della *conformità contrattuale*), ma stante l'esito infruttuoso delle richieste avanzate dall'O.S., si è visto costretto ad adire l'AG. Sostiene, infatti, che, in virtù delle previsioni del D.lgs. 50/2016 (art. 30), al personale impiegato nei servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, va applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, e che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel caso in cui concorrono più contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, i trattamenti economici complessivi non devono essere inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi



sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative (in specie il CCNL Nettezza Urbana FISE Assoambiente sottoscritto dalle segreterie nazionali della FP CGIL, FIT CISL, UIL ULTRATRASPORTI e FIADEL), e da quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.

Sulla base di tale premessa afferma che, sin dall'assunzione alle dipendenze della società odierna convenuta, aveva diritto al trattamento previsto per il personale inquadrato nel 2° Livello del CCNL Nettezza Urbana FISE Assoambiente risultando, invece, del tutto generiche e inconferenti le declaratorie del 1° e del 2° Livello del CCNL Multiservizi come emerge dalla lettura dei relativi profili.

Chiede, quindi, la condanna della società convenuta al pagamento del credito retributivo maturato nel periodo dall'1.07.2020 al 30.04.2022, pari alla somma complessiva di € 11.509,22, oltre accessori di legge.

La [REDACTED] si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. Premette di applicare ai propri dipendenti il CCNL Pulizia e Servizi Integrati – Multiservizi sottoscritto nel 2011 e rinnovato l'8.06.2021 dalle OO.SS. maggiormente rappresentative (FILCAM CGIL, FISASCAT, ULTRATRASPORTI UIL e FISE ANIP CONFONDUSTRIA). Sostiene, quindi, in primo luogo, che l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sancisce un'obbligazione dell'appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante pubblica che è, quindi, l'unica legittimata a pretendere giudizialmente l'applicazione del diverso CCNL che soddisferebbe i requisiti di cui alla predetta norma di legge, e non già il lavoratore. Sostiene, inoltre, che il CCNL che applica ai propri dipendenti rispetta il disposto del comma 4 dell'art. 30 citato, in quanto la norma fa espresso riferimento all'attività svolta dall'impresa *anche in maniera prevalente*. Ne consegue che la Stazione Appaltante, nel caso di coerenza del CCNL applicato dall'appaltatore con l'oggetto dell'appalto, non può imporre l'applicazione di un particolare CCNL poiché in tal modo violerebbe i principi costituzionali di libertà d'impresa e di libera negoziazione delle parti (41 e 39 Cost). In specie, l'oggetto dell'appalto non si limita all'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU ma attiene anche all'attività di pulizia del suolo (strade, marciapiedi, aree pubbliche, mercati, fiere e sagre), derattizzazione, manutenzione aree verdi ecc. Evidenzia, ancora, che nel ricorso introduttivo del presente giudizio non viene allegato alcun elemento in relazione al quale si possa verificare la pretesa insufficienza della retribuzione prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro che non viola affatto l'art. 36 Cost. in quanto si ravvisa una sostanziale uniformità retributiva. Ribadisce, infine, di avere correttamente inquadrato il ricorrente nel 1° Livello per i primi nove mesi del rapporto e, quindi, nel 2°



Livello.

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2024

Il processo veniva istruito a mezzo dei documenti prodotti dai procuratori delle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza ex 127 *ter* c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

Così delineato il *thema decidendum* del giudizio, è bene rammentare che l'art. 2070 c.c. dispone che: *"L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività"*.

L'art. 2069 c.c. dispone, inoltre, che: *"Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti"*.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le predette norme vanno necessariamente interpretate nell'ambito del sistema normativo in cui esse si inseriscono e quale si è storicamente formato. In particolare, la L. 563/1926 stabiliva che le associazioni sindacali legalmente riconosciute dei datori di lavoro e dei lavoratori avessero la personalità giuridica e la rappresentanza legale di tutti i soggetti per cui erano state costituite, ancorché non iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale dove operavano, avendo così *efficacia erga omnes*, a differenza dei negozi giuridici di cui agli artt. 1321 e 1324 c.c., assurgendo così a fonti del diritto ex art. 1, n. 3, delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942.

L'assetto di cui innanzi comportava, quindi, che, a norma dell'art. 2070, primo comma, l'attività economica esercitata dall'imprenditore determinava l'applicazione del contratto collettivo proprio della relativa categoria professionale, senza che rilevasse la volontà del medesimo o del prestatore di lavoro. La Consulta, con la sentenza n. 105/1969, ha dichiarato la legittimità dell'art. 2070 c.c. in quanto applicabile solo a quei contratti collettivi resi efficaci *erga omnes* dalla L. 741/1959. La Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a stabilire se l'applicabilità ad un rapporto individuale di lavoro di un



certo contratto collettivo debba dipendere dall'oggetto dell'attività economica, oppure se la configurazione dell'oggetto di detto rapporto sia rimessa all'autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso il richiamo (anche implicito attraverso l'adesione ad un sindacato) ad un contratto collettivo di loro scelta, con la nota sentenza n. 2665/1997 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ *Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato*”.

In sintesi, quindi, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite, il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro non deve essere ricercato in astratto, secondo la tipologia dell'attività svolta dal datore di lavoro, ma in concreto secondo gli istituti economici e giuridici applicati ai dipendenti. Resta, tuttavia, salva la possibilità per il giudice di discostarsi *in melius* dai parametri retributivi previsti da un determinato CCNL quando riscontri che il trattamento economico determinato dalle parti sociali sia in contrasto con il precetto dell'art. 36 della Costituzione, adottando come criterio orientativo le norme di un altro CCNL benché non applicato a quel determinato rapporto di lavoro.

Tanto premesso va, tuttavia, considerato che nel caso in esame si verte nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è aggiudicatario di un appalto pubblico, per cui trova applicazione *ratione temporis* la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016.

Orbene, sotto la vigenza del Codice Appalti del 2016, in virtù del principio di libertà d'impresa e della correlata libertà di scelta per l'imprenditore del contratto collettivo da applicare ai propri dipendenti, l'operatore economico era libero di applicare il contratto collettivo ritenuto più aderente alle proprie esigenze, con l'unico limite della cd **pertinenza** in ragione della quale l'imprenditore non può applicare contratti collettivi scollegati dall'attività svolta. L'art. 30, comma 4, richiamato da entrambe le parti in giudizio, così dispone: *Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture*



oggetto di appalti pubblici e concessioni e applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Proprio al fine di dirimere le controversie insorte nella materia, il nuovo *Codice degli Appalti* del 2023 prevede una disciplina più rigida secondo cui l'individuazione del CCNL da applicare agli addetti all'appalto è compito della *Stazione Appaltante*. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, tuttavia, che l'omessa individuazione del CCNL da parte dell'Ente pubblico non determina invalidità del bando, in quanto l'operatore economico può individuare il contratto collettivo applicato purché sia *equivalente*.

E', dunque, opportuno evidenziare quanto segue:

- Nella Visura Camerale della [REDACTED] viene indicata come attività prevalente quella di ***raccolta di rifiuti solidi non pericolosi domestici e industriali*** Codice ATECO 38.11 (***raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi***);
- Nella Visura Camerale del precedente appaltatore, [REDACTED] viene indicata come attività prevalente quella di ***servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione*** Codice ATECO 81.21 (***pulizia generale non specializzata***);
- Nel capitolato della gara l'oggetto dell'appalto del Comune di Artena viene individuato nel ***"Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di igiene urbana"***;
- Nel capitolato speciale dell'appalto i servizi principali vengono così individuati: ***raccolta differenziata dei rifiuti; gestione del centro di raccolta; trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati presso i centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di deposito temporaneo e/o di stoccaggio; servizi accessori e complementari***;
- L'art. 25 del medesimo capitolato speciale (rubricato *personale in servizio*) al punto 1 richiama espressamente l'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente che disciplina l'ipotesi di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi; al punto 2 prevede espressamente che, al personale addetto in via ordinaria all'appalto in oggetto, deve essere garantito il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in



vigore nel settore e nella zona in cui vengono svolti i servizi;

- Nel contratto di assunzione di [REDACTED] alle dipendenze della [REDACTED] viene prevista l'applicazione del CCNL Pulizia e Servizi Integrati – Multiservizi;
- Nel periodo di lavoro alle dipendenze della società [REDACTED] il rapporto di lavoro del Prosperi era stato regolato dal CCNL FISE Assoambiente.

Applicando le norme e i principi di diritto vivente innanzi richiamati, ed operando una valutazione che tenga conto del servizio affidato in appalto dal Comune di Artena e del CCNL del medesimo Settore connotato da maggiore rappresentatività, ritiene il giudicante che l'odierna resistente, una volta subentrata alla società [REDACTED], avrebbe dovuto garantire ai lavoratori addetti all'appalto pubblico neo-assunti lo stesso trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del Settore connesso all'appalto applicato dal precedente appaltatore, senza contare che, nel caso di specie, si tratta del Settore che coincide con l'attività economica principale svolta dalla [REDACTED] per come risulta dalla Visura Camerale.

Né osta a tale conclusione l'eventualità che un'azienda che già applica un proprio CCNL rappresentativo, debba adottare una diversa regolamentazione per i soli lavoratori impiegati in un determinato appalto pubblico.

Ne consegue il diritto di [REDACTED] a decorrere dall'assunzione alle dipendenze della [REDACTED] e fino a che permarrà la sua assegnazione all'appalto in questione, a ricevere il trattamento economico/retributivo previsto dal CCNL Nettezza Urbana FISE Assoambiente.

Ciò detto, si impongono alcune precisazioni. Dalla piana disamina delle buste paga emesse dalla convenuta e dalla precedente società appaltatrice prodotte in atti dal procuratore del lavoratore risulta che:

- La retribuzione fissa oraria percepita dal [REDACTED] nel periodo di lavoro alle dipendenze della società [REDACTED] in cui è stato sempre inquadrato come *operaio* di Livello J del CCNL FISE Assoambiente -non avendo raggiunto l'anzianità di 30 mesi necessaria per passaggio automatico al livello superiore 1B- era di € 47,56 pari a € 1.141,44 mensili;
- La retribuzione fissa mensile percepita dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta quale *operatore ecologico* inquadrato nel 1° Livello del CCNL Multiservizi era pari ad € 1.131,28. La retribuzione fissa dopo il passaggio automatico al 2° Livello, raggiunta l'anzianità di servizio di 9 mesi, è pari ad € 1.186,58.



Va, quindi, operata una comparazione tra gli *elementi economici* del rapporto di lavoro tenuto conto delle tabelle retributive dei due CCNL che qui vengono in rilievo, previa individuazione del Livello di inquadramento corrispondente all'attività svolta in concreto dal lavoratore, evidenziando sin da ora che la retribuzione fissa base che spetta ad un lavoratore inquadrato nel 2° Livello del CCNL Multiservizi è di € 1.183,50 mensili, mentre quella che spetta ad un lavoratore inquadrato nel 2° Livello posizione parametricale B CCNL FISE è di € 1.682,70 mensili.

Si impone, dunque, una attenta disamina delle declaratorie previste dalla norma pattizia invocata dal ricorrente e dei relativi profili esemplificativi, con la precisazione che, come è noto, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti: nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte; nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.

Ebbene, secondo quanto previsto dall'art. 15 capitolo IV del CCNL FISE del 2016, è inquadrato nell'Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari il *"personale che, assegnato ad attività di spazzamento e/o di raccolta di rifiuti, di sanificazione ambientale, spurgo pozzi neri, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, **anche con l'ausilio di strumenti o macchinari nonché utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente di categoria A o B. Segnala eventuali anomalie di funzionamento anche ai fini dello standard di sicurezza e del buon funzionamento del mezzo utilizzato, provvedendo al rifornimento di carburante e ai rabbocchi necessari**"*.

In particolare, sono inquadrati nel 2° Livello i *"lavoratori che oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, **utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3**"*, tra cui esemplificativamente *l'"addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli"*.

Sono inquadrati nel 1° Livello i *Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, oltre a svolgere le mansioni ricomprese nel livello J, eseguono la propria attività **anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è***



richiesto il possesso della patente di categoria B, esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale. Dichiarazione congiunta In sede aziendale, previa intesa tra le parti, si potrà prevedere per i lavoratori appartenenti al primo livello professionale, anche tenendo conto del percorso di crescita professionale dei lavoratori, l'utilizzo della patente di categoria B per tutte le mansioni di guida necessarie per il livello di appartenenza. In presenza di tali accordi, il periodo di effettiva prestazione per l'accesso all'inquadramento nella posizione parametrica di tipo A di cui al comma 10 è ridotto a 4 anni. Profili esemplificativi: addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta, anche con modalità porta a porta, anche con l'ausilio di veicoli; addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori". In sintesi, per entrambe le declaratorie è previsto l'utilizzo di veicoli per la cui conduzione è prevista la patente di tipo B, tuttavia, per gli operatori ecologici inquadrati nel 1° Livello, l'utilizzo del mezzo è limitato per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale.

Secondo le declaratorie del CCNL Multiservizi appartengono al 2° Livello "i lavoratori che, con un breve periodo di pratica / addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici ... Profili: 1) lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate ... 2) lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti ... 3) lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto, la movimentazione e la distribuzione di materiali ... 4) lavoratori che eseguono semplici attività di servizi alla ristorazione ... 5) lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono semplici lavori di manutenzione ... 6) lavoratori che, seguendo istruzioni e procedure prestabilite, svolgono attività con compiti esecutivi semplici ... 7) lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni e attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici ...".

Appartengono al 1° Livello "i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio. Esempi: guardiano,



manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”.

Sul punto specifico, all’esito dell’istruttoria è emerso quanto segue:

██████████ teste del ricorrente e dipendente della convenuta come operatore ecologico assegnato al cantiere di Artena, ha dichiarato che il ██████████ svolge principalmente la mansione di autista conducendo il mezzo Daily utilizzato per la raccolta dei rifiuti porta a porta “*cosiddetta vaschetta*”, oltre che la cd *Pedana* utilizzata per la raccolta dei rifiuti presso l’isola ecologica mobile, occupandosi anche di scaricare i rifiuti raccolti presso le discariche di Cisterna di Latina e Colleferro. Ha dichiarato, ancora, che, se il ricorrente si avvedeva di eventuali anomalie del mezzo, le comunicava all’officina meccanica sita nei pressi del cantiere a cui la società resistente affida la manutenzione dei propri automezzi. Ha riferito, infine, che gli ordini di servizio vengono comunicati quotidianamente dal responsabile del cantiere signor ██████████ sulla *chat WhatsApp* aziendale. Ha riconosciuto il documento 6C allegato al ricorso riferendo che si tratta degli ordini di servizio su cui sono indicati i nominativi degli operatori e delle zone loro assegnate. Ha precisato che sugli ordini di servizio non viene indicato il nominativo di chi svolgerà il ruolo di autista, purtroppo, di fatto, alcuni colleghi lo svolgono con maggiore regolarità.

██████████ teste del ricorrente e dipendente della convenuta come autista di mezzi pesanti per la cui conduzione è necessaria la patente di categoria C, anch’egli assegnato al cantiere di Artena, ha confermato che il ██████████ svolge la mansione di autista del furgone Daily e della cd *Pedana*, mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti presso l’isola ecologica mobile, in quanto la mattina lo vede lasciare il cantiere con i predetti automezzi. Ha confermato, inoltre, che l’autista ha il compito di segnalare al Responsabile del cantiere eventuali anomalie nel funzionamento dei mezzi, ovvero si occupa egli stesso di condurre il mezzo presso l’adiacente officina per farlo controllare. Ha confermato, infine, che il documento 6C allegato al ricorso è una raccolta degli ordini di servizio che vengono comunicati quotidianamente sulla *chat WhatsApp*, precisando che il primo nominativo è quello dell’autista, mentre il secondo nominativo è quello dell’operatore di supporto, anche se può accadere che il l’operatore di supporto sia anche autista ma quel giorno non abbia il compito di guidare, così come può capitare che l’autista vada da solo e si occupi sia della guida del mezzo sia della raccolta dei rifiuti.

██████████ teste di parte resistente e Responsabile del cantiere di Artena, ha riferito che nell’anno 2022 erano in forza presso il predetto cantiere 20-21 operai e un’impiegata. Ha riferito che la società utilizza automezzi che possono essere guidati con patente di categoria B tutti del tipo Daily -cosiddetta *Vaschetta*-; un mezzo detto



Pedana che è un Daily con cassone aperto e la parte posteriore ribaltabile per consentire il caricamento dei rifiuti ingombranti; un ulteriore mini furgone Piaggio Porter. Ha riferito che la raccolta dei rifiuti porta a porta viene svolta da due operatori di cui uno con la mansione di autista e l'altro come operatore di supporto. Ha confermato quanto riferito dal teste [REDACTED], ossia che il primo nominativo indicato sugli ordini di servizio è quello dell'autista e che il ricorrente **ha svolto le mansioni di autista in tutti i tipi di raccolta utilizzando tutti i mezzi che possono essere condotti con la patente B. A volte ha lavorato anche da solo.**

[REDACTED], teste della società resistente e dipendente della convenuta come autista di mezzi pesanti per la cui conduzione è necessaria la patente di categoria C anch'egli assegnato al cantiere di Artena, ha riferito che il ricorrente svolge la mansione di autista dei mezzi *più piccoli* tipo Daily (*vaschetta* e *pedana*) per la conduzione dei quali è sufficiente la patente di tipo B. A sostegno di quanto riferito evidenzia che il nominativo del [REDACTED] è quello indicato nella colonna di sinistra degli ordini di servizio predisposti dal capo cantiere e trasmessi agli operatori via *WhatsApp* (doc. 6C allegato al ricorso).

In conclusione, considerato che tutti i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria, anche quelli della società resistente, hanno confermato le allegazioni di parte attrice, ritiene il giudicante che il lavoratore abbia fatto fronte, in modo serio e rigoroso, all'onere di cui era gravato ex art. 2697 c.c., ossia provare che la mansione prevalente che svolge sin da quando è stato assunto alle dipendenze della società convenuta, se non addirittura l'unica mansione che gli è stata assegnata, è quella di autista di automezzi utilizzati per la raccolta e trasporto dei rifiuti porta a porta e dei rifiuti ingombranti presso le *isole ecologiche mobili*, per la cui conduzione è necessario essere muniti di patente B. Vale la pena evidenziare che riveste particolare valore probatorio la testimonianza resa da [REDACTED] che, in quanto Responsabile del cantiere di Artena, è colui che predispone gli ordini di servizio quotidiani ed assegna le mansioni al personale addetto all'appalto.

A sostegno della attendibilità dei testi, ed a riscontro oggettivo delle loro dichiarazioni, appare, altresì, utile evidenziare che dagli ordini di servizio in atti risulta che al [REDACTED] per ben 33 turni di lavoro su 40, è stata assegnata la mansione di autista (il suo nominativo risulta indicato nella colonna di sinistra) e solo per 7 turni ha svolto quella di operatore di supporto.

In conclusione va dichiarato che [REDACTED], sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, aveva diritto al trattamento economico



previsto per il personale inquadrato nel 2° Livello del CCNL FISE Assoambiente. Individuato il conseguente corretto inquadramento contrattuale, residua da determinare l'importo del credito retributivo maturato dal lavoratore dall'assunzione fino al mese di aprile 2022.

Si rammenta che nel processo del lavoro sussiste l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" della domanda, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e ciò anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur" (cfr. ex multis Cass. n. 10116/2015; n. 29236/2017; n. 34845/2022).

Ebbene, nel caso che ci occupa, i conteggi depositati in allegato al ricorso, oltre a non essere stati specificamente contestati dalla società resistente, risultano correttamente elaborati in quanto immuni da vizi logici ed errori di calcolo.

Ne consegue che la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, va condannata a corrispondere a [REDACTED] la somma lorda complessiva di € 11.509,22 a titolo di differenze retributive di cui: € 9.816,53 a titolo di paga base; € 665,05 a titolo di 13ma mensilità; € 495,42 a titolo di 14ma mensilità; € 105,04 a titolo di festività; € 427,18 a titolo di straordinario.

Si evidenzia, infatti che, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che *"l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire"* (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000 e Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del



ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).

Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.

Velletri, 8 ottobre 2024

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione

